

XXX Congresso Nazionale Forense

Genova 25-27 novembre 2010

MOZIONE SULLA MEDIAZIONE

Il XXX Congresso Nazionale Forense, riunito a Genova nei giorni 25-27 novembre 2010

preso atto

1) dei documenti precedentemente approvati dall'Avvocatura, dei documenti predisposti dai congressisti, del contenuto del d.l.vo n. 28/2010 che ha promulgato l'istituto della mediazione obbligatoria per una serie di materie, intesa anche come condizione di procedibilità dell'azione e assoggettata ad una serie di prescrizioni in contrasto con i principi del giusto processo e del diritto di accesso del cittadino alla giustizia e all'assistenza tecnica qualificata

indica

di seguito, i

PRINCIPI FONDAMENTALI DA SOTTOPORRE AL LEGISLATORE PER REGOLAMENTARE LA MATERIA

Preso atto che secondo il Governo la finalità del D.Lgs. 28/2010 sarebbe quella di decongestionare gli uffici rispetto al carico dei processi, con riferimento sia ai giudizi pendenti che a quelli da introdurre, rileva come l'Avvocatura non intenda avallare un approccio che comprometta il diritto del cittadino al giusto processo.

Difatti, la crisi della giustizia non si risolve con provvedimenti tampone o con l'introduzione a forza di sistemi obbligatori di a.d.r. ma necessita di interventi strutturali a livello legislativo e organizzativo, e l'istituto della mediazione così come concepito, appare non corrispondente alle direttive europee in merito, nonché in palese contrasto con i principi costituzionali del nostro ordinamento

CHIEDE

Agli organi istituzionali e politici dell'avvocatura, ciascuno secondo le sue competenze, di adoperarsi presso ogni sede per l'abrogazione dell'obbligatorietà del ricorso alla mediazione quale condizione di procedibilità dell'azione e, nelle more, il differimento dell'entrata in vigore del D. Lvo. 28/2010 in attesa delle modifiche che sommariamente vengono formulate nei seguenti termini:

- 1) abrogazione della previsione di annullabilità del mandato per omessa comunicazione preventiva al cliente della possibilità della conciliazione;
- 2) Obbligatorietà della difesa tecnica;
- 3) Previsione di un periodo di sperimentazione per valutarne i vantaggi e problematiche;
- 4) Abrogazione della previsione di una proposta del mediatore in assenza di una congiunta richiesta dalle parti;

5) Abrogazione di tutte le disposizioni che stabiliscono un collegamento tra la condotta delle parti nel procedimento di mediazione e il processo;

6) Previsione della competenza territoriale per gli organismi di conciliazione in correlazione a quella del giudice competente per legge.

L'assemblea nazionale degli Osservatori sulla Giustizia Civile, tenutasi a Bologna il 29 e 30 maggio 2010

TENUTO

CONTO

del dibattito svoltosi con la partecipazione di tutte le componenti (Magistratura, Avvocatura, Personale Amministrativo, Accademia)

INDIVIDUA

i seguenti punti critici ed esigenze di modifica del decreto legislativo n. 28 del 2010:

- a) Graduazione e razionalizzazione delle ipotesi di obbligatorietà del preventivo procedimento di mediazione
- b) Differimento del termine di entrata in vigore della obbligatorietà del procedimento di mediazione ad almeno 18 mesi dalla pubblicazione dei decreti attuativi previsti dal decreto legislativo 28/2010
- c) Abrogazione del comma 3 dell'art 4 del decreto sulla obbligatorietà della informativa da parte dell'avvocato sulle possibilità di mediazione con la previsione dell'annullabilità del contratto con il cliente in mancanza dell'informativa stessa.
- d) Previsione dell'obbligatorietà della assistenza del difensore nel procedimento di mediazione quantomeno in tutte le ipotesi in cui la procedura è funzionale alla proposizione di giudizi di competenza del tribunale ed altre limitate eccezioni da verificare
- e) Abrogazione della facoltà per il mediatore di formulare una proposta conciliativa senza il consenso di tutte le parti
- f) Abrogazione di tutte le disposizioni del d.lvo 28/2010 che prevedono un'influenza nel successivo giudizio del comportamento tenuto dalle parti nel procedimento di mediazione
- g) Esigenza di una qualificazione giuridica dei mediatori con la previsione anche di una specifica formazione, differenziata in favore degli iscritti in albi professionali dell'area economico-giuridica
- h) Precisazione di un sistema tariffario appositamente elaborato per la determinazione del compenso del difensore da strutturare in misura fissa sul modello degli onorari previsti per i procedimenti speciali non contenziosi
- i) Previsione della competenza territoriale degli Organismi di Conciliazione da collegarsi comunque a quella del giudice competente a conoscere l'eventuale successivo processo giudiziario;

AUSPICA

che sia favorita -con i necessari interventi di supporto nella logistica- la costituzione da parte degli Ordini degli Avvocati degli Organismi di Conciliazione presso i tribunali ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 28/2010